

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione, che ha annullato le decisioni dell'Ufficio europeo di selezione del personale del 31 maggio 2007 e del 6 dicembre 2007, con cui il sig. Pachtitis è stato escluso dalla lista dei 110 candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi nelle prove di preselezione del concorso generale EPSO/AD/77/06, e che ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente.

A sostegno della propria impugnazione la Commissione deduce i seguenti motivi di annullamento:

- violazione degli artt. 1, 5 e 7 dell'allegato III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea;
- violazione del diritto comunitario e, in particolare, dell'art. 2 della decisione 2002/620/CE ⁽¹⁾ e dell'art. 1 della decisione 2002/621/CE ⁽²⁾, relative all'istituzione dell'Ufficio europeo di selezione del personale;
- violazione dell'obbligo di motivazione delle sentenze.

⁽¹⁾ 2002/620/CE: decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee Dichiarazione dell'Ufficio del Parlamento europeo (GU L 197 del 26 luglio 2002, pagg. 53-55).

⁽²⁾ 2002/621/CE: decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pagg. 56-59).

Ricorso proposto il 3 settembre 2010 — Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e a./Commissione

(Causa T-367/10)

(2010/C 301/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia (Atene, Grecia), Chrisderic (St Cyprien, Francia), André Sébastien Fortassier (Grau D'Agde, Francia) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis e E. Petritsi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare il regolamento (UE) della Commissione 9 giugno 2010, n. 498, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in Francia o in Grecia ⁽¹⁾;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, esse deducono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sancito dall'art. 18 TFUE, il quale vieta qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza e dall'art. 40, n. 2, TFUE, il quale vieta qualsiasi discriminazione tra produttori e consumatori nel settore agricolo, nonché in violazione del principio generale del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 21, n. 2, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A tal riguardo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso una discriminazione per due ordini di motivi. In primo luogo, ha vietato la prosecuzione della pesca in Grecia, Francia e Spagna ⁽²⁾ prima della fine del periodo di pesca, benché il grado di esaurimento della quota greca fosse senz'altro inferiore a quello della Spagna. In secondo luogo, sebbene la Commissione avesse informato tutti e tre gli Stati membri che sarebbe stato posto un termine alla pesca, essa ha pubblicato a tale proposito due diversi regolamenti vincolanti, uno per la Grecia e per la Francia e un altro per la Spagna, nel quale la flotta spagnola viene di fatto autorizzata a continuare la pesca fino alla fine del periodo di pesca. Le ricorrenti sostengono che, per quanto di loro conoscenza, non sussisteva alcuna ragione obiettiva per giustificare una tale disparità di trattamento.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato il principio generale della proporzionalità sancito dall'art. 5, n. 4 TFUE e dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato e riconosciuto da una giurisprudenza costante come norma di diritto superiore a tutela dei singoli. A giudizio delle ricorrenti, la Commissione avrebbe potuto adottare provvedimenti più proporzionati per garantire l'attuazione, da parte degli Stati membri, del regime delineato dal regolamento n. 1224/2009 ⁽³⁾ e vietare la pesca del tonno rosso vivo quando le quote nazionali avrebbero raggiunto un livello più critico, prossimo al 100 %. Essa avrebbe anche potuto vietare tale attività alla stessa data per tutti gli Stati membri interessati.

In terzo luogo, le ricorrenti deducono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dei principi generali di buona amministrazione e/o del dovere di diligenza, quali sanciti da una giurisprudenza ben consolidata e previsti dall'art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) GU L 142, pag. 1.

(²) Regolamento (UE) della Commissione 14 giugno 2010, n. 508 relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna (GU L 149, pag. 7).

(³) Regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, GU L 343, pag. 1.

Ricorso proposto il 2 settembre 2010 — Handicare/UAMI — Apple Corps (BEATLE)

(Causa T-369/10)

(2010/C 301/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Handicare Holding BV (Helmond, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. G. van Roeyen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apple Corps Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 maggio 2010, procedimento R 1276/2009-2; e

— condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «BEATLE» per prodotti della classe 12

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del Regno Unito n. 1341242 dei marchi figurativi «BEATLES» e «THE BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione spagnola n. 1737191 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazioni tedesche nn. 1148166 e 2072741 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione portoghese n. 312175 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione francese n. 1584857 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione italiana n. 839105 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione comunitaria n. 219048 del marchio denominativo «BEATLES», per prodotti delle classi 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, e 41; registrazione comunitaria n. 219014 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti delle classi 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, e 41.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha respinto l'opposizione per suddetti motivi, pur avendo accertato che non sussiste una vera somiglianza tra i prodotti interessati; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che ricorressero i presupposti per l'applicazione di suddetto articolo.

Ricorso proposto il 3 settembre 2010 — Bolloré/Commissione

(Causa T-372/10)

(2010/C 301/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bolloré (Ergué-Gabéric, Francia) (rappresentanti: avv. ti P. Gassenbach, C. Lemaire e O. de Juvigny)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4160 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/36.212-Carta autocopiante);